

**ALLEGATO "B" AL REP. 21899/10695**

**STATUTO**

**dell'A.I.P.A.I. - Associazione Italiana  
per il Patrimonio Archeologico Industriale**

**Art. 1**

**Costituzione**

È costituita un'Associazione culturale senza scopo di lucro per la conoscenza, la salvaguardia e la più ampia valorizzazione del patrimonio industriale denominata "A.I.P.A.I. - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale", in seguito denominata Associazione.

**Art. 2**

**Sede legale**

L'Associazione ha sede legale in Terni, Piazzale Antonio Bosco n. 3/A. Il Consiglio Direttivo può decidere la costituzione di sedi operative in Italia.

**Art. 3**

**Finalità**

L'Associazione ha per scopo promuovere e svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e diffondere la consapevolezza del valore storico e culturale del patrimonio archeologico industriale;
- b) promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca finalizzate alla conoscenza, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio archeologico industriale nelle sue molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali e ambientali e con la cultura del lavoro in una prospettiva di lungo periodo. L'ambito di applicazione di quanto sopra comprenderà, in particolare, i manufatti architettonici, l'ambiente, il paesaggio e le infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi e tutti gli aspetti della storia tecnica, sociale ed economica più direttamente collegati alle vicende del patrimonio industriale;
- c) promuovere, valutare e certificare istituzioni e progetti aventi per oggetto la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale;
- d) promuovere la formazione e l'aggiornamento scientifico e professionale per le finalità di cui sopra;
- e) favorire un più elevato livello di collaborazione operativa e scientifica tra enti pubblici e persone giuridiche e fisiche private per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale, per la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della civiltà industriale e del lavoro.

**Art. 4**

**Attività strumentali, accessorie e connesse**

L'Associazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea al loro perseguimento e tra

l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a solo titolo indicativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in qualunque altro diritto reale di immobili;
- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e persone giuridiche e fisiche private;
- c) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;
- d) aderire o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, nonché alla costituzione di reti tra gli stessi, aventi scopi analoghi a quelli definiti dal presente statuto;
- e) costituire Società a fini strumentali, anche con soggetti pubblici, persone giuridiche o fisiche, o assumere interessenze o partecipazioni in enti e società di capitali, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;
- f) promuovere, partecipare e/o realizzare in proprio o con soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private anche in associazione temporanea, progetti formativi su scala nazionale e internazionale;
- g) promuovere, partecipare e/o realizzare, anche con soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private, inventari, censimenti e catalogazione di tutte le tipologie di patrimonio industriale;
- h) ideare, promuovere, organizzare iniziative culturali, o parteciparvi, tra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, mostre, concerti, rassegne, premi, esposizioni, seminari, convegni e viaggi di studio, anche a livello internazionale;
- i) organizzare o partecipare alla formazione e all'aggiornamento di esperti nel campo della gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio archeologico industriale anche attraverso borse di studio, premi di ricerca, stage e corsi residenziali presso istituti di ricerca in Italia e all'estero;
- j) svolgere assistenza tecnica per progetti di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico industriale proposti da soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private;
- k) svolgere le attività inerenti la realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati all'attività culturale in ogni sua forma;
- l) realizzare studi e ricerche e promuovere attività editoriali, anche con supporti digitali, multimediali e audiovisivi, dei prodotti culturali inerenti e derivati dalla sua attività;
- m) richiedere contributi e finanziamenti per lo svolgimento delle attività di scopo o strumentali a esso;
- n) gestire, in ogni forma, anche di natura economica, il

marchio, anche attraverso diritto d'uso a terzi.

#### **Art. 5**

##### **Patrimonio e Finanza**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione o conferiti alla stessa da soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private;
- b) da beni mobili da chiunque conferiti, non destinati alle attività di gestione a norma delle disposizioni che seguono;
- c) dalla parte delle rendite e dei conferimenti non utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attività che hanno dato causa al conferimento.

Per la realizzazione delle attività istituzionali l'Associazione si avvale:

- a) delle quote associative e dei contributi dei soci;
- b) dei contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali e non;
- c) delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio;
- d) dei proventi derivanti dalle attività istituzionali;
- e) di eventuali contributi straordinari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di persone fisiche e giuridiche private, anche di altri Paesi;
- f) di eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di enti pubblici e soggetti privati, italiani e stranieri;
- g) di eventuali altre entrate derivanti dall'esercizio di attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse.

#### **Art. 6**

##### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine l'Assemblea approva il bilancio di previsione ed entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo di esercizio, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro il 30 aprile viene quindi sottoposto all'approvazione ad referendum dell'Assemblea dei Soci.

Copia del bilancio di esercizio dovrà essere depositata nei modi di legge.

Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423 bis e seguenti del codice civile; per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.

#### **Art. 7**

##### **Quote associative**

La misura della quota associativa annuale per ogni tipologia di

socio è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per le diverse tipologie di soci possono essere stabilite quote differenziate.

Le quote associative valgono per l'anno solare in cui vengono versate alla sede centrale dell'Associazione.

Le quote attuali sono:

- per soci individuali euro 40,00 (quaranta virgola zero zero) e a far data dall'anno 2011 la quota ordinaria è fissata in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- per istituzioni euro 200,00 (duecento virgola zero zero);
- per studenti (con età inferiore a ventinove anni) euro 20,00 (venti virgola zero zero) e a far data dall'anno 2011 la quota è fissata in euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- per soci sostenitori euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero).

#### **Art. 8**

##### **Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Ogni socio può esercitare il diritto di recesso.

Il recesso avrà effetto dalla data nella quale viene comunicato al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.

#### **Art. 9**

##### **Soci**

Sono ammessi come soci solo coloro che abbiano la maggiore età.

Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci fondatori;
- b) i soci istituzionali;
- c) i soci ordinari;
- d) i soci sostenitori;
- e) i soci ad honorem.

La durata dell'iscrizione è annuale e dovrà comunque essere coincidente con l'anno solare.

Con l'iscrizione i soci accettano il dettato statutario.

In caso di motivata contestazione in merito all'iscrizione di un socio, presentata da un altro socio o da un organo dell'Associazione stessa, decide il Consiglio Direttivo.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione e i soci nominati dall'Assemblea Ordinaria in data 17 giugno 1998.

Sono soci istituzionali Enti pubblici, Università, Istituti culturali, pubblici e privati, fondazioni, centri e istituti di ricerca, associazioni senza fini di lucro, in regola con il versamento della quota nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo (art. 7).

Sono soci ordinari i soggetti privati in regola con il versamento della quota nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo (art. 7).

Sono soci sostenitori quanti forniscano, a giudizio del Consiglio Direttivo importanti aiuti all'attività dell'Associazione o vi

concorrano versando una quota associativa non inferiore a quella determinata per il socio istituzionale.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci ad honorem personalità o istituzioni di particolare prestigio.

#### **Art. 10**

##### **Decadenza dei Soci**

La qualità di socio si perde per dimissioni o per motivata esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Decadono altresì da soci coloro che non rinnovano, entro l'esercizio, il versamento annuale della quota associativa.

Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

#### **Art. 11**

##### **Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei revisori conti.

#### **Art. 12**

##### **Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa nonché dai soci ad honorem.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.

L'Assemblea si riunisce con cadenza triennale per provvedere:

- 1) all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- 2) all'elezione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;
- 3) alla definizione delle norme di indirizzo dell'attività dell'Associazione.

Annualmente, compete all'Assemblea:

- 1) approvare con modalità ad referendum il bilancio consuntivo annuale;
- 2) integrare i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti che per una qualsiasi causa non potessero o non volessero continuare a ricoprire quell'incarico;
- 3) approvare le quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo per le diverse tipologie di soci.
- 4) deliberare l'eventuale scioglimento o trasformazione dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori, destinando i beni rimasti alla chiusura della liquidazione.

L'Assemblea viene convocata ad referendum dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei soci, mediante comunicazione scritta, telegramma, fax o e-mail spedito a tutti

i soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea può anche essere convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea ordinaria viene convocata triennialmente per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, dei tre revisori dei conti e dei due supplenti. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Le delibere dell'assemblea e i rendiconti sono conservati presso la sede sociale.

L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia rappresentata almeno la metà più uno dei soci, escludendo dal computo i soci ad honorem.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. È consentito il voto per delega scritta, ma ogni socio non può essere portatore di più di 5 deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando adottate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano presente.

Delle riunioni viene redatto processo verbale, che sarà poi firmato dal Presidente, o dal Vice-Presidente delegato, e dal Segretario. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le votazioni possono aver luogo ad referendum, per alzata di mano o in modalità segreta.

La votazione segreta deve essere richiesta dalla maggioranza dei soci presenti ed è comunque prescritta per la nomina del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea non può deliberare, in conformità al divieto sancito dall'art. 5 del D.Lgs 460/1997, la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Ad ogni socio spetta un voto singolo.

I soci istituzionali e sostenitori partecipano all'Assemblea con un proprio rappresentante munito di delega.

### **Art. 13**

#### **Consiglio Direttivo**

L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da diciassette membri nominati dall'Assemblea, dai suoi rappresentanti eletti in organismi internazionali di settore e dai coordinatori delle sezioni regionali.

I past president (ex presidenti) sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, essi verranno sostituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o dal Vice-Presidente delegato, a mezzo comunicazione scritta almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni si riterranno valide anche se tenute tramite audio-video-conferenza, a condizione che presso la sede di svolgimento della riunione operino congiuntamente il Presidente, o il Vice-Presidente delegato, e il Segretario che ne redige il verbale.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano presente.

Alle riunioni partecipa di diritto il Segretario, che ne redige il verbale.

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo riunito in prima convocazione sono valide qualora siano presenti la maggioranza dei consiglieri.

In seconda convocazione le riunioni si devono tenere almeno 24 ore dopo la prima convocazione e le deliberazioni assunte in quella sede sono valide se presenti almeno tre consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti, salvo quelle riguardanti l'elezione del Presidente, l'elezione dei tre Vice-Presidenti, la determinazione delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e le modifiche statutarie. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

La votazione segreta deve essere richiesta dalla maggioranza dei consiglieri presenti ed è comunque prescritta per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti.

Per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza di almeno il 60% dei componenti il Consiglio Direttivo.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo il Segretario redige processo verbale che sarà poi firmato dal Presidente, o dal Vice-Presidente delegato, e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo, salvo per quanto previsto all'art. 12, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, in particolare, con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri:

- 1) elegge il Presidente e i tre Vice-Presidenti;
- 2) può nominare Consiglieri Delegati, stabilendone competenze e poteri;
- 3) nomina il Segretario e il Tesoriere;
- 4) delibera sull'esclusione o la non ammissione dei nuovi soci;
- 5) nomina i soci ad honorem;
- 6) propone all'Assemblea le quote associative;
- 7) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva. Sottopone il bilancio preventivo e consuntivo all'approvazione dell'Assemblea con la

modalità ad referendum;

8) nomina i propri rappresentanti in seno agli organismi internazionali di settore;

9) delibera sulla costituzione e lo scioglimento delle Sezioni Regionali e delle loro Delegazioni, valutandone la rispondenza dell'atto costitutivo allo Statuto e ai regolamenti dell'Associazione.

10) determina il compenso annuale dei revisori dei conti, del Segretario e del Tesoriere.

11) La carica di Consigliere è gratuita. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'Associazione.

#### **Art. 14**

##### **Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione, dagli ultimi due past president (ex presidenti), dai tre Vice Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere, dagli eventuali consiglieri delegati e dai rappresentanti l'Associazione stessa negli organismi internazionali di settore.

Alla Giunta Esecutiva compete:

1) la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

2) la gestione ordinaria dell'Associazione secondo gli indirizzi ed entro i limiti determinati dal Consiglio Direttivo e dagli indirizzi deliberati triennialmente dall'Assemblea dei soci;

3) l'emanazione di regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione.

4) l'esercizio di funzioni di controllo amministrativo sulle diverse sedi operative dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da uno dei tre Vice Presidenti nominati a maggioranza dalla Giunta stessa.

Essa si riunisce di norma presso una delle sedi operative ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno due membri della Giunta.

La Giunta è convocata a mezzo comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di tutte le sedute della Giunta Esecutiva il Segretario redige processo verbale che sarà poi firmato dal Presidente, o dal Vice Presidente nominato, e dal Segretario stesso.

#### **Art. 15**

##### **Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e garantisce il perseguimento delle

finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente, anche coadiuvato dalla Giunta Esecutiva, esercita tutti i poteri di iniziativa di ordinaria amministrazione necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni (culturali e non), imprese (pubbliche e private) e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito da uno dei tre Vice Presidenti, coadiuvati dal Segretario.

#### **Art. 16**

##### **Vice Presidenti**

I Vice Presidenti sono tre e durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Con il Presidente rappresentano la continuità istituzionale dell'Associazione. In accordo con il Presidente e su sua delega adempiono a tutte le funzioni atte a garantire il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento lo sostituiscono, coadiuvati dal Segretario.

#### **Art. 17**

##### **Segretario**

Il Segretario attua le disposizioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, redige i verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, cura gli aspetti organizzativi.

#### **Art. 18**

##### **Tesoriere**

Il Tesoriere cura gli aspetti amministrativi dell'Associazione fornendo al Collegio dei revisori dei conti una relazione trimestrale sui conti e sull'andamento di gestione nonché ogni informazione da questi richiesta in ordine al loro ufficio.

Il Tesoriere, d'intesa con il Segretario e i responsabili delle Sezioni Regionali, verifica trimestralmente le somme versate dai soci per le iscrizioni in modo da concorrere all'attività delle stesse con la percentuale dell'importo di tali quote che sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19**

##### **Collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri .

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente che deve ricoprire la qualifica di Revisore ufficiale dei conti.

I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Collegio dei revisori dei conti, essi verranno sostituiti dall'Assemblea.

Spetta al Collegio dei revisori dei conti:

- a) il controllo della gestione contabile dell'Associazione,
- b) l'effettuazione, in qualunque momento, di accertamenti di

cassa,

c) la redazione delle osservazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo da presentare alla Giunta Esecutiva, al Consiglio Direttivo e, quindi, all'Assemblea per l'approvazione.

d) la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle norme statutarie.

I revisori possono, in qualsiasi momento, anche individualmente, chiedere agli organi dell'Associazione notizie sulle iniziative della stessa. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti partecipa alle Assemblee che approvano i bilanci e può su propria richiesta e invito assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

#### **Art. 20**

##### **Sezioni regionali**

L'Associazione si articola in Sezioni Regionali.

La Sezione Regionale è validamente costituita in presenza di un numero non inferiore a 5 (cinque) soci, regolarmente iscritti all'Associazione, e dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo. La Sezione Regionale, è istituita dal Consiglio Direttivo secondo il regolamento emanato dall'Associazione, fissa la propria sede e persegue le finalità, di cui all'art. 3, nel territorio di propria competenza.

La Sezione Regionale si scioglie con deliberazione del Consiglio Direttivo e determinazione dello stesso o a istanza della Sezione. In caso di scioglimento i suoi beni perverranno alla sede centrale nel cui inventario comunque permangono.

Ogni Sezione Regionale elegge un coordinatore, un segretario e un tesoriere.

Il coordinatore fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione provvede alle spese per lo svolgimento dell'attività della Sezione Regionale destinando a tale scopo la percentuale della quota associativa, versata da ciascun socio membro della sezione stessa, stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono considerati aderenti alla Sezione Regionale i soci residenti nella stessa regione e quelli che ne danno esplicita indicazione. Il coordinatore della Sezione Regionale è delegato dal Presidente in tutte le funzioni atte a garantire il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

Il coordinatore regionale dovrà entro il mese di febbraio di ogni anno inviare al Presidente nazionale il rendiconto regionale al fine di consentirne integrazione nel bilancio consuntivo nazionale.

Le Sezioni Regionali sono sottoposte all'attività di controllo del Consiglio Direttivo e a quella di indirizzo dell'Assemblea.

I Revisori dei conti hanno potere ispettivo sulle Sezioni

Regionali.

**Art. 21**

**Delegazioni Regionali**

La Giunta Esecutiva può richiedere alle Sezioni Regionali di articolarsi in Delegazioni o autorizzarne la costituzione su istanza delle Sezioni stesse.

La Delegazione Regionale è validamente costituita in presenza di un numero non inferiore a 5 (cinque) soci, regolarmente iscritti all'Associazione.

La Delegazione Regionale, d'intesa con la Giunta Esecutiva e la Sezione Regionale di riferimento, fissa la propria sede e persegue le finalità, di cui all'art. 3, nel territorio di propria competenza.

Ogni Delegazione Regionale elegge un referente e un segretario.

**Art. 22**

**Scioglimento**

Nel caso di trasformazione o di liquidazione dell'Associazione si applica l'articolo 30 del codice civile; il suo patrimonio sarà devoluto, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per qualunque controversia tra l'Associazione e i soci e dei soci tra loro, la decisione verrà presa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione. L'arbitro giudicherà ritualmente e secondo diritto.

**Art. 23**

**Rinvio**

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme del codice civile e alle altre leggi in materia.

F.to Renato Covino

" Vincenzo Clericò